## Camera Penale di Torre Annunziata

Il collegio dei probiviri, nelle persone di

Avv. Bernardo Brancaccio - Presidente

Avv. Paola Astarita - Componente

Avv. Raffaele Pisacane – Componente

riunitosi in data 05 gennaio 2017 alle ore 10.00 per decidere in ordine ai numerosi ricorsi presentati avverso e per l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Comitato Direttivo, operazioni tenutesi in data 16/17 dicembre 2016, l'ultimo dei quali presentato a nome degli undici candidati della lista n. 1 (Insieme per una Camera Penale unita) e depositato in data 23.12.16 dall'avv. Ippolito Matrone

Richiamato il precedente provvedimento del 28 dicembre 2016 con il quale, a ragione della complessità delle motivazioni addotte dai ricorrenti e del particolare periodo di festività natalizie in corso venivano sospesi per 7 giorni i termini per decidere sui ricorsi presentati

## Osserva:

Con i ricorsi in questione, in sintesi, si eccepiscono le seguenti violazioni statutarie:

1)Violazione dell'art. 14 dello Statuto – nomina del seggio elettorale da parte di organismo incompetente

Con il motivo in questione i ricorrenti lamentano che la nomina del seggio elettorale sarebbe avvenuta con provvedimento monocratico del Presidente uscente e non, come prescrive l'art. 14, con provvedimento del Comitato direttivo uscente.

L'argomentazione ha un suo oggettivo fondamento in quanto agli atti delle operazioni elettorali è presente (ed è stato allegato) esplicito provvedimento, a





firma del presidente uscente, datato 13 dicembre 2016, di nomina del seggio elettorale.

La questione, in se e fuori dal quadro generale di cui si parlerá in seguito, potrebbe essere considerata alla stregua di quelle mere violazioni formali destinate a non incidere in maniera significativa sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Tuttavia altri aspetti ed altre questioni sollevate, inducono a ritenere la stessa parte di un piú generale comportamento trasgressivo.

2)Tale convincimento acquista vieppiú spessore dall'esame delle argomentazioni di cui al secondo motivo di doglianza, vale a dire il non aver sentito, prima della decisione sulla composizione del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati.

A differenza della prima doglianza, destinata, da sola, ad avere un rilievo meramente formale, la composizione del seggio, senza il previo parere dei rappresentanti di lista, è decisione grave, in grado di minare seriamente quell' "idem sentire" in ordine alla terzietà ed imparzialità del seggio elettorale che deve permeare l'intero corpo elettorale.

Il mancato rispetto delle regole statutarie, fatto sempre grave e deprecabile, se è da considerarsi scarsamente incidente qualora rigurdante aspetti meramente formali, non puó non essere censurato se assume rilievi tali da ingenerare il convincimento di una non imparzialitá dell'organismo destinato a governare le operazioni elettorali.

La particolare delicatezza dell'argomento avrebbe dovuto indurre l'organo competente a provvedere con dovuto anticipo alla composizione del seggio e non ad appena due giorni dalla data d'inizio delle operazioni di voto.

Inoltre, attesa la prevedibilitá di contestazioni al riguardo, si doveva dare atto a verbale del Comitato Direttivo in quale maniera e attraverso quali mezzi di informazione, sull'argomento, erano stati sentiti, o quantomeno ufficialmente compulsati, i rappresentanti delle due liste in competizione (pec, fax, raccomandate AR, etc.) di guisa che le liste, pur nella normale contrapposizione elettorale, avrebbero potuto individuare nel seggio elettorale un organismo "super partes" e non di parte come è stato percepito.

Tali formalitá, lungi dall'essere fastidiose incombenze elettorali, costituiscono l'essenza stessa della asserita democraticitá del voto e la loro carenza, ben lungi dal





poter essere valutata come irregolarità formale, costituisce un vulnus gravissimo allo svolgimento regolare della elezione.

3)Alla stessa maniera appare ancora violato, come dedotto nei ricorsi, (non è dato capire, attesa la macroscopicitá della violazione, se per mera ignoranza della norma o per deliberata decisione) l'art. 14 comma 13 dello statuto che disciplina la composizione del seggio elettorale che deve essere formato da un Presidente, dal segretario e da due scrutatori.

Infatti la determina presidenziale che ha statuito al riguardo, ha del tutto omesso di nominare il segretario del seggio, figura non secondaria su cui incombono le delicate competenze in ordine alla puntuale certificazioni di tutte le operazioni elettorali.

Tale incombenza, correttamente valutata nel complesso dei comportamenti posti in essere dall'organismo che vi doveva provvedere, finisce per rivestire un particolare e significativo rilievo sotto il profilo della percepita imparzialità del seggio elettorale, valore fondamentale nelle operazioni elettorali.

4)Reitarata, infine, è l'omissiva pratica di non aver sentito i rappresentanti delle liste dei candidati, allorquando il Presidente uscente, attesa la rinunzia per opportunitá del primo presidente designato, ha nominato, sempre con la medesima pratica monocratica, il nuovo presidente di seggio.

Valgano al riguardo le considerazioni sopra espresse al punto 2).

Il complesso di tali illegittimi comportamenti, per "facta concludentia", non possono non porsi in correlazione con la decisione della lista n. 1 di abbandonare la competizione elettorale con lettera di protesta consegnata al presidente del seggio.

Tale unilaterale decisione, indubbiamente grave, in un corretto quadro di regolarità formale non avrebbe in alcun modo potuto determinare le censure di questo collegio, attesa la unilateralità del gesto, tuttavia, letta in uno alle ripetute e flagranti violazioni statutarie precedentemente indicate, non puó che rapportarsi alle stesse in sicuro rapporto di causa/effetto anche, si ripete, alla luce del primo documento di censura, direttamente presentato al Presidente del seggio.

A ció hanno da aggiungersi, per quanto non facenti parte dei ricorsi, autonome valutazioni di questo collegio su alcune macroscopiche omissioni su quanto, lo





statuto della Unione delle Camere Penali italiane, imponeva all'uscente direttivo, prima di procedere alle attuali operazioni elettorali.

Recita, infatti, l'art. 8 del citato Statuto, cosí come emendato al Congresso di Cagliari del 27 settembre 2015, che "Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi ed i principi informatori"

Sorvolando, per ovvietá, sugli scopi, nuovi principi informatori dell'Unione, in materia di organizzazione interna, sono tra gli altri:

- 1) L'elezione diretta del presidente
- 2) L'elezione del direttivo con indicazione del programma e dei candidati cui il Presidente affiderà la carica di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere
- 3) L' invalidità del primo turno di votazioni se non partecipa al voto almeno il 50% degli aventi diritto

Tali riforme, senza parlare di altre pur necessarie, se introdotte avrebbero evitato la mortificante, attuale situazione, di vedere un Comitato Direttivo eleggere estemporaneamente nel proprio seno un Presidente espressione non di un programma e di una individuata squadra destinato a sostenerlo, ma unicamente della più forte delle diverse minoranze interne.

Per non dire della inelegante decisione di fare incassare direttamente dal seggio, "banco judicis", le quote per l'annualità 2016 degli aventi diritto al voto che ancora non avevano provveduto a pagarla.

Ben ci si sarebbe potuti organizzare prevedendo la presenza, in separato locale, del tesoriere uscente o di un suo delegato che, provvedendo a rilasciare quietanza a coloro che saldavano la quota 2016, consentiva agli stessi di esprimere il proprio voto e cosi sollevando gli scutatori da un compito loro impropriamente attribuito o, ancor più grave, auto attribuitosi.

In definitiva le operazioni elettorali de quo hanno evidenziato un complessivo ed allarmante quadro di irregolarità formali che, valutate nel loro insieme, hanno finito per alterare il risultato elettorale.



Non puó negarsi, infatti, che le illegittimitá denunziate, in una valutazione non atomistica ma complessiva della loro gravitá, abbiano influito sulla decisione del ritiro della lista n. 1 e quindi direttamente sull'esito della votazione.

Il principio di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legalitá violata e quello di salvaguardare la volontá espressa dal corpo elettorale, non puó trovare ingresso qualora si rilevi, come nel caso che occupa, che la violazione di plurime disposizioni statutarie abbia finito per influire direttamente sul risultato delle elezioni, portando una lista al ritiro dalla competizione.

Tale regola del contemperamento degli interessi, non puó essere utilizzata quando le irregolaritá riscontrate finiscano per inficiare nella sostanza le operazioni elettorali, alterandone il decorso.

Ogni altra quadita questione rimane assorbita. 12 PH

I ricorsi, quindi, per le suesposte considerazioni e motivazioni, possono essere conclusivamente accolti con conseguente annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Comitato Direttivo della Camera Penale di Torre Annunziata e di tutti gli atti ad esse conseguenti e collegati.

In Torre Annunziata, addí 5 gennaio 2017

Astarita Paola

Bernardo Brancaccio

Pisacane Raffaele